

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

- Art. 1 Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 2 Competenze del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 3 Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 4 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
- Art. 5 Programmazione dell'attività
- Art. 6 Stato giuridico e attribuzioni del personale del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 7 Corpo di Polizia Provinciale e ordinamento
- Art. 8 Rapporto gerarchico
- Art. 9 Programmazione e organizzazione del servizio
- Art. 10 Organizzazione territoriale
- Art. 11 Organizzazione dell'attività di vigilanza
- Art. 12 Attribuzioni del Comandante del Corpo
- Art. 13 Attribuzioni delle funzioni di Vice Comandante
- Art. 14 Attribuzioni del funzionario di Vigilanza
- Art. 15 Attribuzioni dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza
- Art. 16 Attribuzioni dell'Istruttore di Vigilanza
- Art. 17 Attribuzioni dell'Agente di Vigilanza
- Art. 18 Ulteriori attività
- Art. 19 Doveri degli appartenenti al Corpo
- Art. 20 Norme generali di condotta
- Art. 21 Divieti ed incompatibilità
- Art. 22 Doveri di comportamento
- Art. 23 Uniforme
- Art. 24 Esecuzione del servizio e orario di lavoro
- Art. 25 Registri di servizio
- Art. 26 Distintivi di riconoscimento - Placca - Matricola
- Art. 27 Festa annuale del Corpo
- Art. 28 Bandiera del Corpo
- Art. 29 Encomi ed elogi
- Art. 30 Distintivo metallico di riconoscimento
- Art. 31 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio
- Art. 32 Dotazione delle armi e responsabilità personale
- Art. 33 Rimessa automezzi in dotazione
- Art. 34 Uso degli apparati ricetrasmittenti e apparecchi per la telefonia mobile
- Art. 35 Uso di strumenti tecnici e di strumenti di autotutela
- Art. 36 Verifica periodica dei requisiti di idoneità psico-fisica del personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 37 Attività sportiva
- Art. 38 Nuclei speciali
- Art. 39 Centrale Operativa

Art. 1

Istituzione del Corpo Polizia Provinciale

La Provincia di Perugia svolge le funzioni di Polizia Locale proprie, delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Umbria, anche tramite il Corpo di Polizia Provinciale.

Il Corpo di Polizia Provinciale svolge funzioni di Polizia Amministrativa locale, finalizzate prevalentemente alla realizzazione di attività di prevenzione.

L'attività del Corpo di Polizia Provinciale viene svolta nell'ambito degli indirizzi generali di governo, sulla base di appositi programmi preliminarmente definiti.

Art. 2

Competenze del Corpo di Polizia Provinciale

Il Corpo Polizia Provinciale è posto alle dipendenze amministrative e funzionali del Presidente della Provincia, che vi sovrintende impartendo direttive e vigilando sull'assolvimento dei compiti istituzionali.

La Giunta con apposito atto deliberativo, in relazione alle esigenze connesse alle peculiarità socio - economiche del territorio provinciale, potrà formulare appositi orientamenti.

Le funzioni del Corpo di Polizia Provinciale sono svolte da ufficiali, sottoufficiali e agenti nel rispetto degli indirizzi dell'Ente e delle direttive e disposizioni emanate dal Comandante, definite tenendo conto dei piani operativi organizzati per Settori Specialistici riferiti a materie omogenee di intervento.

L'attività del Corpo di Polizia Provinciale è indirizzata in via permanente alla prevenzione degli illeciti, al controllo e alla repressione delle infrazioni alle leggi, regolamenti ordinanze e disposizioni riguardanti materie di competenza, attribuite o delegate alla Provincia.

Tale attività viene svolta con particolare riguardo alle funzioni di prevenzione e salvaguardia dell'ambiente dagli inquinamenti e per un utilizzo compatibile ed equilibrato delle risorse naturali, di polizia stradale e vigilanza sulla navigazione nelle acque interne, nonché di vigilanza ittico-venatoria e di tutela della fauna, della flora e delle colture agricole, delle acque interne, delle aree naturali protette e del patrimonio boschivo, ed in particolare provvede:

- ai controlli in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento;
- in collaborazione con i servizi competenti alla vigilanza dei corsi d'acqua pubblica, del demanio idrico, degli usi generali e speciali delle acque pubbliche;
- alla vigilanza ed ai controlli in materia di caccia e pesca nelle acque interne, in materia di funghi, tartufi e per la tutela dei prodotti del sottobosco nonché per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;
- all'organizzazione e al funzionamento del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ai sensi dell'art. 11 del C.d.S.;
- all'attività di vigilanza sulla rete stradale che spetta al Corpo di Polizia Provinciale ai sensi dell'art. 11 del Codice della Strada ferma restando la collaborazione con i servizi addetti alla manutenzione stradale per gli aspetti di reciproca competenza;
- alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti il demanio provinciale;
- compiti di informazione, raccolta dati, di acquisizione notizie, di accertamento, di rilevazione, con riferimento alle materie proprie, delegate o trasferite;
- attività di coordinamento operativo , sulla base dei piani predisposti dal Servizio

- Programmazione e Gestione Faunistica, della vigilanza volontaria;
- la scorta del Gonfalone dell'Ente ed i picchetti d'onore in occasione di manifestazioni nelle quali è prevista la presenza di rappresentanze ufficiali della Provincia;
- opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti;
- nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base di accordi di programma stipulati tra Provincia e Uffici Periferici del Governo, attività in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, sulla base di disposizioni impartite dal Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta per specifiche operazioni dalle competenti Autorità;
- Nell'ambito della legislazione vigente, il Presidente può sottoscrivere protocolli d'intesa con le competenti autorità statali o locali ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio;
- Il personale che svolge servizio di Polizia Provinciale, quale struttura operante sul territorio, collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di propria competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di soccorso secondo quanto previsto dalle norme di legge e dalle pianificazioni in vigore.

Il personale, incaricato di prestare servizio sul Lago Trasimeno con i mezzi in dotazione, svolge inoltre attività di soccorso prevista dal Codice della navigazione e collabora sulla base di specifici accordi:

- con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente per il prelievamento di campioni di acqua del lago finalizzato alla verifica della balneabilità delle acque;
- con il servizio del 118 per garantire il pronto intervento sanitario nelle isole del Lago Trasimeno.

Nel caso in cui vengano rilevati illeciti penali da parte degli appartenenti del Corpo, gli atti dovuti che ne conseguono verranno trasmessi al Comandante il quale provvede a registrarli nell'apposito registro delle notizie di reato ed a inviarli all'Autorità Giudiziaria competente, in base alle disposizioni di legge.

Alla registrazione e trasmissione all'Autorità Giudiziaria, in caso di assenza del Comandante, può provvedere il personale da lui stesso incaricato.

Art. 3

Funzioni di polizia giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Provinciale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo la qualità di Agente ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti ed Ufficiali di P. G. così come stabilito dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n° 65.

Art. 4

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Provinciale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza previo conferimento della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto.

Art. 5

Programmazione dell'attività

L'attività del Corpo di Polizia Provinciale viene svolta sulla base di una programmazione, che in armonia con gli indirizzi generali dell'Ente, consenta di assicurare, attraverso una adeguata flessibilità organica e funzionale, una gestione integrata del servizio, sia negli aspetti di interesse comune con altre strutture dell'Ente, sia per rendere omogenea l'attività nel territorio.

In particolare, la programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune, verrà concordata dai Funzionari di Vigilanza responsabili dei Settori Specialistici con i funzionari responsabili delle altre Strutture interessate.

Sulla base delle priorità definite dall'Ente, gli interventi di particolare rilievo su materie di interesse comune con altre Strutture, possono essere anche definiti attraverso apposite Conferenze di Organizzazione convocate dal Comandante del Corpo o dai Dirigenti interessati.

Alla Conferenza di Organizzazione possono partecipare oltre al Comandante del Corpo, i Funzionari di vigilanza ed i coordinatori dei comprensori, nonché i Dirigenti ed i funzionari interessati.

Della riunione della Conferenza di Organizzazione deve essere data preventiva comunicazione al Presidente della Provincia con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'omogeneità degli interventi sul territorio viene garantita anche attraverso una costante attività di interlocuzione tra le varie figure del Corpo e la necessaria flessibilità funzionale ed organica.

Art. 6

Stato giuridico e attribuzioni del personale del Corpo di Polizia Provinciale

Il Personale della Polizia Provinciale esercita ai sensi delle vigenti disposizioni normative, funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e dalla Legge Regionale n° 3 del 02/03/1999, dal D.L.gs 31 marzo 1998, n° 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla Provincia.

Nell'ambito del territorio di appartenenza, svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché funzioni di polizia stradale ai sensi del vigente Codice della Strada.

Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale svolge altresì attività amministrativa, strumentale alle funzioni di polizia.

Art. 7

Corpo di Polizia Provinciale e ordinamento

La dotazione organica del Corpo di Polizia Provinciale comprende il personale inquadrato nel profilo professionale e alla qualifica a fianco indicata, con il grado di cui all'allegato "C" della Legge Regionale 30/04/1990 n° 34 richiamato dall'art. 15 della L.R. 25/01/2005 n. 1, come di seguito indicato:

Profilo professionale	Qualifica di Polizia Giudiziaria	Categoria Contrattuale	Grado
Comandante	Ufficiale di P.G.	Dirigente	Colonnello
Funzionario di Vigilanza/Istruttore Direttivo di Vigilanza	Ufficiale di P.G.	D	Capitano
Istruttore Direttivo di Vigilanza	Ufficiale di P.G.	D	Tenente
Istruttore di Vigilanza	Ufficiale di P.G.	C	Maresciallo Maggiore (terzo biennio)
Istruttore di Vigilanza	Ufficiale di P.G.	C	Maresciallo Capo (secondo biennio)
Istruttore di Vigilanza	Ufficiale di P.G.	C	Maresciallo Ordinario (primo biennio)
Agente di Vigilanza	Agente di P.G.	C	Appuntato
Agente di Vigilanza	Agente di P.G.	C	Agente scelto
Agente di Vigilanza	Agente di P.G.	C	Agente

L'attribuzione del grado immediatamente superiore, nei casi in cui la stessa non comporti modifiche dell'inquadramento contrattuale, è operata mediante selezione ed è subordinata alla previa verifica delle condizioni organizzative che ne determinano la necessità funzionale. La valutazione è rimessa alla potestà organizzativa della Giunta su proposta dal Comandante del Corpo.

Ai fini dell'attribuzione del grado di Capitano al personale in servizio con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo di vigilanza" è comunque richiesta una maturata anzianità di anni 2 nel grado di Tenente nel Corpo di Polizia Provinciale.

Ai fini dell'attribuzione del grado di Maresciallo ordinario e del profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza" al personale in servizio con il profilo professionale di "Agente di Vigilanza" è comunque richiesta, ferma restando la preventiva selezione, un'anzianità di anni 2 nella qualifica di agente di vigilanza maturata all'interno del Corpo di Polizia Provinciale o di altro Corpo di Polizia.

Al Corpo di Polizia Provinciale può essere inoltre assegnato personale con funzioni amministrative, al quale è anche attribuita la funzione di Polizia Giudiziaria.

Art. 8

Rapporto gerarchico

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Provinciale è determinato dal grado ricoperto dagli appartenenti, di cui al precedente art. 5, a parità di grado, dal profilo professionale, dall'anzianità di servizio nello stesso e a parità di anzianità, dalla maggiore età.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio che di norma vengono impartiti verbalmente dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale, o siano lesivi della dignità personale e professionale.

Ove all'esecuzione dell'ordine si fraponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Art. 9

Programmazione e organizzazione del servizio

L'attività del Corpo è programmata tenendo conto delle diverse e delicate funzioni assegnate, in Settori Specialistici, riferiti a materie omogenee di intervento di seguito indicate:

	Settori Specialistici	Materie di intervento
1	Salvaguardia Ambientale in materia di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo e monitoraggio attività inerenti la gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati • Controllo sulle attività di recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti
2	Polizia Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Indagini di iniziativa scaturite dall'attività del personale sul territorio • Comunicazioni di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria • Attività di indagine delegate
3	Tutela delle acque e salvaguardia Fauna selvatica ed ittica	<ul style="list-style-type: none"> • Caccia e protezione della fauna selvatica • Pesca e protezione della fauna ittica • Randagismo animale • Maltrattamento animali • Funghi e tartufi • Tutela della flora • Tutela dei corpi idrici, disciplina degli scarichi e usi produttivi delle risorse • Attingimenti idrici • Collaborazione con i servizi competenti per la vigilanza idraulica
4	Codice della Strada e Infortunistica stradale	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di Codice della Strada • Vigilanza sulla rete stradale ai sensi dell'art.11 del C.d.S. • Infortunistica • Educazione stradale
5	Ordine e Sicurezza Pubblica	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e coordinamento politiche locali e integrate per la sicurezza e di soccorso in caso di calamità • Tutte le altre attribuzioni non assegnate ai settori specialistici

Ciascun Settore Specialistico di Intervento è affidato a un Funzionario di Vigilanza o ad un Istruttore Direttivo di Vigilanza.

All'interno del Corpo o di ciascun settore specialistico potranno essere inoltre individuati singoli operatori in possesso di particolari abilitazioni o idoneità da impiegare in interventi e attività specifiche su disposizione del Comandante del Corpo.

L'assegnazione degli incarichi è disposta con cadenza biennale dal Comandante del Corpo su proposta del Presidente della Provincia, ad eccezione del Settore "Ordine e Sicurezza Pubblica" che è conferito al Funzionario di Vigilanza al quale è attribuita la funzione di Vicecomandante.

Art. 10

Organizzazione territoriale

Ai fini di assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, il personale del Corpo è assegnato parte al Comando Centrale e parte a distaccamenti periferici. Allo scopo di garantire il decentramento operativo, il territorio provinciale e' ripartito nei seguenti Comprensori di Vigilanza:

	COMPRESORIO	COMPETENZA TERRITORIALE
1	"ALTO TEVERE"	Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide.
2	"PERUGINO"	Bettona, Corciano, Deruta, Perugia, Torgiano
3	"EUGUBINO - GUALDESE"	Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica.
4	"FOLIGNATE"	Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Cannara, Foligno, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Valtopina.
5	"TRASIMENO"	Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Tuoro sul Trasimeno.
6	"TUDERTE"	Collazzone, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi.
7	"SPOLETINO"	Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Santa Anatolia di Narco, Scheggino, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera
8	"VALNERINA"	Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano.

Ciascun Comprensorio ha una propria sede operativa, alla quale sono assegnati un congruo numero di addetti (Istruttori e Agenti di Vigilanza) coordinati da un dipendente inquadrato in categoria "D" in possesso del grado di "Tenente" o di "Capitano".

Ferma restando l'operatività su tutto il territorio di competenza dell'Ente, gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale prestano servizio, di norma, nell'ambito territoriale cui sono assegnati.

Su disposizione del Comandante, gli addetti al Corpo assegnati ad un ambito territoriale, possono essere chiamati provvisoriamente a prestare servizio in altro ambito territoriale o presso il Comando Centrale.

Per i servizi che richiedono un maggior sforzo organizzativo o una particolare preparazione tecnica, possono comunque essere aggregate tra loro pattuglie che operano in Comprensori limitrofi previo accordo tra i rispettivi Coordinatori.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, il personale appartenente al Corpo, fuori dal territorio Provinciale può compiere durante il servizio le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza.

Art. 11

Organizzazione dell'attività di vigilanza

L'attività del personale del Corpo di Polizia Provinciale si svolge ordinariamente nell'ambito del territorio provinciale, salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4 della L. 65/1986 o altre specifiche disposizioni.

Il personale può essere adibito a servizi interni ed a servizi esterni, diurni e notturni.

Il personale in servizio presso la sede del Comando assolve in via prevalente ai compiti di supporto all'attività svolta sul territorio, ma per esigenze organizzative e funzionali può essere chiamato a espletare servizi di vigilanza esterna e di rappresentanza dell'Ente.

Il personale durante i servizi esterni di vigilanza sul territorio opera in pattuglie formate da non meno di due unità, di cui una, possibilmente, avente la qualifica di Ufficiale di P.G., che riveste anche la funzione di capopattuglia. Solo in casi eccezionali e motivati è consentito derogare a tale disposizione, in tal caso la funzione di capopattuglia è svolta dall'agente con maggiore anzianità di servizio specifico nel Corpo di Polizia Provinciale ed in caso di parità dall'agente con la maggiore età.

Durante lo svolgimento dei servizi sul territorio, le pattuglie dovranno mantenere il contatto radio con il Comando. Allo scopo verrà organizzata una Centrale Operativa che, oltre a svolgere le funzioni attinenti all'attività di polizia, si farà carico del supporto alle operazioni di protezione civile e a quella legate alla viabilità in caso di eventi eccezionali.

Gli addetti alla Polizia Provinciale sono tenuti a garantire, nei limiti delle disposizioni contrattuali e di legge, l'esercizio dell'istituto della pronta reperibilità.

Art. 12

Attribuzioni del Comandante del Corpo

Il Comandante del Corpo appartiene alla categoria dirigenziale, ed è responsabile della disciplina, dell'impiego tecnico operativo e dell'addestramento degli appartenenti al Corpo e inoltre:

- sovrintende all'attività del Corpo, definisce le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico amministrativo, controlla il corretto espletamento dei servizi svolti dalle unità organizzative;
- può proporre all'Amministrazione piani di sicurezza con cadenza annuale da finanziare con i fondi dell'art. 208 del codice della strada e tramite lo stesso fondo può proporre l'incentivazione di ogni forma di sicurezza e di previdenza secondo quanto stabilito da norme e regolamenti, o adotta per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio di vigilanza e del suo adeguamento alle nuove normative;
- indirizza, autorizza e coordina quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria più alto in grado del Corpo Polizia Provinciale, l'attività di indagine di tutti i componenti del Corpo, individuando gli atti che, nel rispetto della buona tecnica di Polizia Giudiziaria, siano ritenuti idonei e contribuiscano ad aumentare l'incisiva efficacia delle attività di investigazione e d'accertamento dei reati;
- adotta con apposito atto le procedure operative per lo svolgimento delle funzioni assegnate al Corpo;

- rappresenta il Corpo della Polizia Provinciale nei rapporti esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- trasmette, per quanto di competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle disposizioni normative vigenti;
- coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le direttive dell'Amministrazione;
- nel rispetto della normativa vigente, può discrezionalmente disporre, anche con provvedimento verbale, che un'arma, ancorché regolarmente assegnata in dotazione, debba rientrare temporaneamente senza preavviso in armeria, al fine di effettuare controlli, riscontri o per altri motivi attinenti la sicurezza;
- al fine della programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune e per una migliore concertazione con le altre strutture dell'Ente, si rapporta con i dirigenti interessati;
- informa il Presidente sull'andamento delle attività della Polizia Provinciale e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 13

Attribuzione delle funzioni di Vice Comandante

Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte dal Funzionario di Vigilanza responsabile dell'apposito Ufficio.

L'individuazione del responsabile dell'Ufficio di Vice Comandante viene effettuata, su proposta del Presidente, con le medesime modalità previste per l'attribuzione della responsabilità agli altri Uffici dell'Ente.

Il Vice Comandante sostituisce il Comandante del Corpo in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante del Corpo alcune delle funzioni al medesimo assegnate.

Il Vice Comandante svolge altresì tutte le altre competenze previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché quelle di cui all'art. 16 del presente regolamento in quanto compatibili.

Il Vice Comandante assume il grado di Maggiore.

Art. 14

Attribuzioni del Funzionario di Vigilanza

Ciascun Funzionario di Vigilanza, con grado di Capitano, svolge la propria attività presso la sede del Corpo, ed è responsabile di uno dei Settori Specialistici del Corpo di Polizia Provinciale o di uno o più Comprensori e, a tal fine:

- svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti il Settore Specialistico assegnato e sulla relativa normativa ai fini di un costante e tempestivo aggiornamento di tutto il personale del Corpo;

- effettua il monitoraggio dei dati riguardanti i fattori di rischio attinenti le materie di competenza;
- predispone gli indirizzi da trasmettere agli Istruttori Direttivi di Vigilanza per la programmazione dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie del Settore Specialistico, tenendo conto anche degli impegni concordati o acquisiti dalle altre Strutture dell'Ente;
- coadiuva il Comandante nell'esercizio dei compiti allo stesso assegnato;
- relaziona periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Qualora sia addetto al coordinamento di uno o più comprensori svolge le funzioni previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Il Funzionario di Vigilanza provvede inoltre:

- ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni riguardanti il Settore Specialistico di intervento assegnato, ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza, ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato, avvalendosi, in raccordo con il Coordinatore Territoriale di Vigilanza, anche del personale assegnato ai Comprensori di Vigilanza;
- a quanto altro venga richiesto, nell'ambito delle funzioni assegnate, dal Comandante del Corpo ai fini del buon espletamento del servizio.

Il Funzionario di Vigilanza esercita altresì tutte le altre competenze previste dall'art. 15 del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 15

Attribuzioni dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza

L'Istruttore Direttivo di Vigilanza, con grado di Tenente o con il grado di Capitano, coordina l'attività degli Istruttori e degli Agenti di Vigilanza dell'ambito territoriale comprensoriale assegnato o di altre articolazioni organizzative del Corpo.

L'assegnazione degli incarichi è disposta con cadenza biennale dal Comandante del Corpo su proposta del Presidente della Provincia.

Gli istruttori Direttivi di Vigilanza, nell'ambito delle unità operative di cui sono responsabili:

- programmano i turni di servizio;
- pianificano inoltre i turni di reperibilità e le ferie del personale loro assegnato;
- coordinano e controllano l'esecuzione dei servizi e sono responsabili dell'attuazione degli stessi e del raggiungimento degli obiettivi indicati negli indirizzi forniti dai Funzionari di Vigilanza responsabili dei Settori specialistici.

L'Istruttore Direttivo di Vigilanza esercita altresì tutte le altre competenze previste dall'art. 15 del presente regolamento in quanto compatibili.

All'istruttore direttivo di vigilanza può inoltre essere attribuito dal Comandante del Corpo, su proposta del Presidente della Provincia, in luogo della funzione di coordinamento di un ambito territoriale, apposito incarico per la gestione di attività progettuali ricollegate a specifici ambiti di attività del Corpo.

Qualora al Comprensorio sia adibito un Istruttore Direttivo di vigilanza con il grado di Capitano o un Funzionario di Vigilanza, gli istruttori direttivi di vigilanza con il grado di Tenente svolgono funzioni di raccordo operativo e svolgono attività di proposta e di collaborazione nei riguardi del coordinatore del comprensorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale.

Art. 16

Attribuzioni dell'Istruttore di Vigilanza

L'Istruttore di Vigilanza coordina l'attività degli Agenti durante i servizi di vigilanza e di controllo del territorio, ed informa dell'attività svolta l'Istruttore Direttivo di Vigilanza.

All'Istruttore di Vigilanza, è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 5, lett. a) della Legge 7/3/86 n° 65 e degli artt.55 e 57 terzo comma del Codice di Procedura Penale, in quanto svolge funzioni di controllo.

Il Comandante del Corpo può per esigenze di servizio, incaricare uno o più Istruttori di Vigilanza di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza.

L'Istruttore di Vigilanza svolge tutte le altre competenze previste dall'art. 15 del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 17

Attribuzioni dell'Agente di Vigilanza

L'Agente di Vigilanza esercita una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le disposizioni di legge e le disposizioni normative e regolamentari vigenti, emanate dalla Pubblica Autorità.

Agli Agenti di Vigilanza spetta in particolare:

- eseguire, secondo gli ordini ricevuti, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
- accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo, e fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
- fornire nei limiti della propria competenza le informazioni richieste dai cittadini;
- svolgere gli altri servizi per i quali si renda necessaria o opportuna la presenza di figure del Corpo di Polizia Provinciale;
- compilare il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonché l'itinerario percorso;
- usare con cura e diligenza i mezzi e gli strumenti in dotazione;
- partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione organizzati dall'Ente.

Gli Agenti di Vigilanza, inoltre, qualora nell'esercizio delle loro attività rilevino la necessità di interventi urgenti per il ripristino della sicurezza stradale provvedono tempestivamente alla relativa segnalazione alle strutture competenti in materia, intervenendo, altresì, direttamente sulla circolazione per eliminare situazioni di pericolo.

Relativamente alla tutela dei corpi idrici, gli Agenti di Vigilanza, supportano le strutture competenti nel:

- vigilare i corpi idrici primari
- verificare il rispetto delle concessioni e delle autorizzazioni agli attingimenti idrici.

Art.18 – Attività ulteriori

Ferme restando le particolari attribuzioni previste per ciascun profilo professionale dai precedenti articoli, gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti allo svolgimento di

tutte le attività che si dovessero rendere necessarie a garanzia della piena funzionalità del servizio, secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni impartite.

Art. 19

Doveri degli appartenenti al Corpo

Ogni appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è tenuto ad assolvere, con ogni cura ed assiduità ai doveri di ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e direttive ricevute, collaborando con i colleghi in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Rientra nei doveri di Ufficio:

- a) mantenere il più scrupoloso segreto sulle attività espletate e sulle notizie di cui viene a conoscenza per ragioni di ufficio;
- b) custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
- c) partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione.

Gli appartenenti al Corpo collaborano, se richiesto e previa autorizzazione del superiore, nei limiti delle proprie attribuzioni, con le altre forze dell'ordine e con le altre Forze di Polizia Locale .

Art. 20

Norme generali di condotta

Il personale della Polizia Provinciale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Il personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.

Il personale deve altresì mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Art. 21

Divieti ed incompatibilità

Al personale appartenente al Corpo Polizia Provinciale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o compiere atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il personale della Polizia Provinciale non può esercitare la caccia nel territorio cui è assegnato. Inoltre durante il servizio non deve:

- a) discostarsi da un contegno serio e dignitoso;
- b) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
- c) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato o abbandonare, comunque, il servizio fissato.

Art. 22

Doveri di comportamento

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando nel modo più assoluto di diminuire o menomare, in qualunque modo, l'autorità, il decoro e la dignità personale degli stessi.

Il personale della Polizia Provinciale ha l'obbligo di presentarsi in servizio, all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona e con il vestiario ed equipaggiamento prescritti, a tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Il saluto reciproco, verso i superiori gerarchici, verso i cittadini, verso le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

I superiori gerarchici hanno l'obbligo di rispondere al saluto.

Il saluto è reso anche ai trasporti funebri in transito.

Il personale in divisa rende il saluto nei modi previsti per le forze armate dello Stato.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione manuale del traffico;
- il personale a bordo di veicoli;
- il personale in servizio di scorta al gonfalone o alla bandiera.

Art. 23

Uniforme

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme, secondo le prescrizioni impartite dal Comandante, nella foggia descritta nell'apposito Regolamento Provinciale, e nel rispetto della normativa vigente, mantenendola pulita ed in buono stato.

L'uso dell'abito civile deve essere autorizzato, in caso di esigenza ed al fine di un corretto svolgimento del servizio, dal Comandante del Corpo.

Il Comandante del Corpo può prestare servizio in abiti borghesi.

Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale che partecipano alla scorta del Gonfalone e alle manifestazioni dove è rappresentata la Provincia, indossano la divisa nella foggia definita dal Regolamento Provinciale sulle uniformi, in tali occasioni, gli Ufficiali presenti, compresi i Marescialli, possono essere dotati di sciabola ed indossare la fascia celeste; in occasioni particolari, su disposizione del Comandante, indossano la divisa di alta uniforme, il Comandante in tali occasioni può indossare la divisa di gala.

E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare durante il servizio in divisa, altri indumenti, accessori o distintivi che possono alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

E' vietato, altresì, indossare la divisa fuori dall'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa-sede di servizio.

Art. 24

Esecuzione del servizio e orario di lavoro

Il personale della Polizia Provinciale nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

L'orario di servizio del Corpo è articolato in modo da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze di servizio.

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dai contratti collettivi ed è distribuito, di norma, in un arco giornaliero minimo di undici ore per tutti i giorni della settimana. L'articolazione dei turni per ciascuna unità di personale è distribuita su sei giorni in modo da comprendere anche i festivi e i domenicali.

I servizi sul territorio, organizzati a livello di Comprensorio, coprono tutto l'arco settimanale e possono essere distribuiti nell'arco delle 24 ore.

Nella programmazione dei servizi si dovrà tenere conto dei giorni festivi infrasettimanali nei quali il servizio potrà essere assicurato in forma ridotta.

L'orario di servizio si articola, di norma, in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni. Per esigenze particolari potranno essere previste anche articolazioni di orario diverse , in particolare per i servizi notturni.

In considerazione della particolarità delle funzioni svolte e delle correlate responsabilità insite nell'attività di vigilanza propria del corpo, i profili professionali del personale del Corpo di Polizia Provinciale sono esclusi dall'applicazione dell'istituto del part time.

Nel caso in cui, per motivi contingenti, il servizio si protragga oltre l'orario assegnato, il personale è tenuto ad informare tempestivamente il proprio superiore.

Quando necessità particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Provincia di Perugia.

Art. 25

Registri di servizio

Negli uffici del Corpo, sotto il controllo del Comandante, saranno tenuti, in forma cartacea o informatica, secondo quanto previsto dalla normativa i seguenti registri:

- Registro dei processi verbali amministrativi;
- Registro delle comunicazioni notizia di reato;
- Registro delle notificazioni;
- Registro del materiale sequestrato;
- Registri di gestione dell'armeria previsti dalla normativa vigente in materia;
- Registro di carico e scarico del restante materiale in dotazione.

Negli Uffici del Corpo, vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, nonché copia

dei processi verbali e dei rapporti.

Art. 26

Distintivi di riconoscimento - Placca - Matricola

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, sono muniti di una tessera di riconoscimento, vidimata dal Presidente, che dovranno portare in servizio ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare la propria qualifica.

Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio recante il numero di matricola e la dicitura "Provincia di Perugia - Corpo Polizia Provinciale" da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

La placca e la tessera, da conservare diligentemente, devono essere immediatamente riconsegnate alla Provincia qualora il dipendente sia sospeso dal servizio o cessi definitivamente il servizio.

Art. 27

Festa annuale del Corpo

La festa del Corpo è fissata alla data del 20 gennaio di ogni anno, ricorrenza di San Sebastiano Patrono delle Polizie Locali d'Italia, salvo spostamento anteriore o posteriore per esigenze del Corpo o dell'Amministrazione Provinciale.

Lo spostamento è concordato fra il Presidente della Provincia ed il Comandante del Corpo, in tale occasione saranno consegnati gli eventuali premi e/o benemerienze acquisite nel servizio durante l'anno precedente.

Art. 28

Bandiera del Corpo

Il Corpo ha una propria bandiera che può partecipare a cerimonie inerenti il Corpo o altri Corpi di Polizia su disposizione del Comandante con l'assenso del Presidente. In ogni caso la bandiera non può essere presente a manifestazioni di parte. La bandiera è custodita presso l'ufficio del Comandante.

Art. 29

Encomi ed elogi

Al personale del Corpo di Polizia Provinciale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione che abbiano arrecato un beneficio all'istituzione possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

- 1 - Encomio solenne del Presidente;
- 2 - Encomio semplice ed elogio scritto del Comandante.

L'encomio solenne tributato dal Presidente, su proposta del Comandante, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio, di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio.

L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente

significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione, spirito d'iniziativa nell'espletamento delle attività d'istituto.

Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono trasmessi al servizio competente all'aggiornamento del fascicolo personale.

Art. 30

Distintivo metallico di riconoscimento

Gli appartenenti del corpo devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento da esibire nei casi in cui il servizio debba essere svolto in abiti civili ed indossare il distintivo secondo le particolari prescrizioni del Comandante oppure quando circostanze di impiego, sempre in abiti civili, richiedano, per motivi di sicurezza, l'immediata riconoscibilità dell'operatore.

Art. 31

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Ogni automezzo verrà corredato di un libretto di servizio sul quale dovranno essere riportati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato lo stesso, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificante, gli interventi di manutenzione e controllo livelli, ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo, oltre ai fatti salienti relativi all'attività espletata.

I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante, il quale disporrà circa le relative operazioni.

Spetta al personale assegnatario degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione, con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.

Le disposizioni che precedono, per quanto attinenti, riguardano anche l'uso dei natanti e degli altri mezzi in dotazione.

Art. 32

Dotazione delle armi e responsabilità personale

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati di un'arma con le caratteristiche conformi a quanto previsto dallo specifico regolamento provinciale ed dalla normativa vigente sulle armi.

Possono essere dotati di armi lunghe per interventi di abbattimento o immobilizzazione della fauna, con relative munizioni.

E' vietato agli appartenenti al Corpo portare in servizio armi non in dotazione.

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale indicato al precedente articolo del presente regolamento e per le funzioni ivi definite, può essere dotato di sciabola, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'arma costituisce una dotazione personale, e personale è la responsabilità che dall'uso della stessa ne deriva. L'arma deve essere custodita e mantenuta in efficienza con la

massima cura, nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al vigente Regolamento Provinciale che regola l'armamento del Corpo della Polizia Provinciale, nonché alle vigenti disposizioni di carattere generale in quanto compatibili.

Art. 33

Rimessa automezzi in dotazione

Al termine del servizio, gli automezzi in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale dovranno essere rimessi in appositi garage o spazi individuati dall'Amministrazione.

Solo eccezionalmente e per agevolare il servizio, il Comandante può autorizzare la rimessa degli automezzi in altra sede.

Art. 34

Uso degli apparati ricetrasmittenti e apparecchi per la telefonia mobile

I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, definite con normativa e la loro utilizzazione deve rispondere alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, a cui è stato assegnato l'apparato, rispondono personalmente in caso di violazione degli obblighi della concessione e, comunque, per fatti connessi all'uso degli apparati.

Art. 35

Uso di strumenti tecnici e di strumenti di autotutela.

Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale, sono dotati di apposita attrezzatura tecnica necessaria all'espletamento del servizio.

Sono altresì dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati armi, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, da individuare con specifico regolamento nel rispetto della normativa vigente.

Per gli strumenti tecnici in dotazione a titolo temporaneo o permanente, il personale assegnatario dovrà curare la custodia ed il corretto uso, rispondendone per danni causati da imperizia e/o negligenza.

Art. 36

Verifica periodica dei requisiti di idoneità psico-fisica del personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale

La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al corpo, è obbligatoria ed è effettuata dalla struttura sanitaria abilitata.

Essa comprende :

- a) accertamenti preventivi ai fini dell'assunzione, prima della stipula del contratto di lavoro, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità psico-fisica alla mansione specifica nonché al porto dell'arma. A tale fine il candidato da assumere è tenuto a presentare certificato anamnestico del medico di base ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica da parte del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria nell'Ente;
- b) accertamenti biennali per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità psico-fisica alla mansione specifica. A tal fine il dipendente, in possesso di certificato anamnestico del medico di base, sarà sottoposto a valutazione medica specifica da parte del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria nell'Ente.

Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico abilitato.

Anche al di fuori delle scadenze periodiche, l'appartenente al corpo può chiedere di essere sottoposto a visita, qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.

Analogamente la richiesta di visita può essere inoltrata dal Comandante del Corpo qualora ne ravvisi la necessità.

Costituiscono causa di non idoneità allo svolgimento dell'attività le imperfezioni e le infermità riconosciute come ostative all'accesso ai posti messi a concorso nel ruolo della polizia provinciale, così come individuate dalle specifiche disposizioni regolamentari e dai bandi di selezione.

Art. 37

Attività sportiva

L'Amministrazione provinciale considera l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale, pertanto all'interno del Corpo può essere autorizzato un apposito gruppo sportivo, costituito con regolamento adottato dalla Giunta Provinciale. Il Presidente può autorizzare la partecipazione del personale a gare sportive di tipo agonistico gestite da Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, consentendo tra l'altro l'uso dei mezzi in dotazione al Corpo.

Art. 38

Nuclei speciali

All'interno del Corpo di Polizia Provinciale sono istituiti i nuclei speciali per la polizia a cavallo, il nucleo di soccorso sci e il nucleo per l'attività subacquea.

Ulteriori nuclei speciali possono, comunque, essere istituiti su disposizione del Comandante del Corpo e previa espressione di specifico indirizzo da parte del Presidente della Provincia per la gestione di attività che richiedono abilitazioni o competenze particolari, consentendo l'uso di mezzi idonei al particolare servizio richiesto.

Art. 39

Centrale Operativa

E' istituita la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Provinciale che svolge funzioni strumentali all'attività di coordinamento delle pattuglie sul territorio alle quali, in seguito alle richieste pervenute, smista gli interventi secondo un protocollo delle priorità. Le modalità di gestione organizzativa della centrale sono affidate al Comandante del Corpo che vi provvede con proprie disposizioni.